

REGOLAMENTO
CONSULTA INTERCOMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 25.02.2021

Art.1 Istituzione

1.1 Il Comune di Levico Terme, in quanto Comune Capofila e i Comuni di Calceranica, Caldonazzo e Tenna, in attuazione ai rispettivi Statuti, istituiscono la “Consulta Intercomunale dei Giovani” – nel prosieguo definita Consulta – allo scopo di coinvolgere i giovani cittadini nella vita amministrativa della comunità e favorire la loro partecipazione alla definizione delle scelte politiche e sociali della comunità stessa.

1.2 I principi a cui la Consulta si ispira sono: il rispetto dell’individuo, la promozione di una coscienza civica, la partecipazione democratica, la solidarietà, l’integrazione tra culture e tradizioni diverse.

Art. 2 Finalità

2.1 La Consulta, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto comunale, persegue le seguenti finalità: a) promuovere la conoscenza della condizione e delle problematiche giovanili della realtà comunale; b) favorire la partecipazione democratica all’amministrazione dei Comuni cui essa si rivolge; c) suggerire indirizzi relativi alle politiche giovanili di competenza dell’Amministrazione comunale; d) concorrere alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall’Amministrazione comunale e) promuovere la socializzazione tra i giovani locali e giovani appartenenti a tradizioni, culture e nazionalità diverse; f) portare avanti le istanze dei giovani cittadini nella visione del bene comune.

Art. 3 Impegni e attività

3.1 La Consulta promuove azioni di sensibilizzazione volte a favorire una maggiore partecipazione ed inclusione dei giovani della comunità alle scelte che li riguardano.

3.2 A tal fine, la Consulta opera in piena autonomia ed in stretta collaborazione con l’Assessore alle Politiche Giovanili, svolgendo i seguenti compiti:

- a) qualora facoltativamente richiesto, esprime il proprio parere non vincolante sugli atti che le sono sottoposti inerenti alle tematiche di competenza;
- b) promuove progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti su tematiche di interesse;
- c) propone all’amministrazione comunale iniziative e progetti che favoriscano l’aggregazione, l’integrazione ed una partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità;
- d) collabora alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall’Amministrazione comunale;
- e) nomina un proprio rappresentante e sostituto che avrà titolo per partecipare al Tavolo delle Politiche Giovanili di zona.

Art. 4 Composizione

4.1 La Consulta si compone, in numero variabile ed in ragione delle candidature presentate, di minimo 4 e massimo 12 componenti, di età compresa fra i 14 e i 29 anni.

Vi possono essere massimo tre componenti in rappresentanza di ogni Comune

Art. 5 Elezione della Consulta

5.1 La Consulta viene eletta da giovani appartenenti alla fascia di età compresa tra i 14 e i 29 anni, posseduti al momento della data fissata per l'elezione, residenti nei comuni aderenti.

5.2 L'indizione dell'assemblea elettiva è effettuata dal Sindaco del Comune Capofila almeno 30 giorni prima della sua convocazione, con le seguenti modalità informative:

- a) pubblicazione sul sito web comunale;
- b) esposizione in luoghi pubblici di apposita locandina.
- c) incontro informativo pubblico.

5.3 Le candidature sono libere e verranno presentate nelle modalità indicate all'atto dell'indizione dell'Assemblea elettiva. Per i candidati minorenni è richiesta l'autorizzazione scritta dei rispettivi genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà.

5.4 Il giorno dell'Assemblea elettiva viene costituito un seggio unico nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, ai quali sarà attribuito il compito di certificare il regolare andamento delle votazioni e proclamare gli eletti. Resta salva la possibilità di procedere all'elezione della Consulta mediante apposito applicativo informatico che consenta la regolarità della votazione.

5.5 Ciascun elettore potrà esprimere al massimo 2 preferenze secondo le modalità definite nella convocazione.

5.6 A parità di voti tra due candidati, risulterà eletto il più giovane di età.

5.7. Almeno un eletto dovrà essere minorenne, qualora vi siano candidati appartenenti a tale fascia di età, e dovrà essere garantita la parità di genere, qualora possibile e anche in caso di surroga.

Art. 6 Mandato della consulta

6.1 La Consulta dura in carica 3 anni.

6.2 Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Coordinatore di cui al successivo articolo 7, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

6.3 L'eventuale surroga di componenti dimissionari o decaduti avverrà sostituendo il dimissionario con il primo dei non eletti, garantendo comunque i seguenti valori minimi, non sussistendo i quali si procede ad indire nuove elezioni:

- a. garantire, ove possibile, la rappresentanza di tutti i comuni coinvolti;
- b. garantire la presenza di almeno 4 componenti.

Art. 7 Organi della consulta

7.1 I Componenti della Consulta eleggono al loro interno, a maggioranza dei componenti:

- a) il Coordinatore, che ha il compito di rappresentare l'intera Consulta; definire l'ordine del giorno; convocare e presiedere la Consulta; coordinare i lavori all'interno della Consulta; curare la pubblicità delle convocazioni e degli atti per il tramite degli uffici comunali.

Il Coordinatore, o un suo delegato, avrà il compito di accompagnare il nuovo organo consultivo per un periodo di 6 mesi.

b) Il Vicecoordinatore, che ha il compito di sostituire il coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

c) Il Segretario, scelto dal Coordinatore tra i componenti della Consulta, ha il compito di assistere il Coordinatore nei lavori della Consulta; redigere il verbale delle riunioni, che verrà trasmesso al Sindaco ed all'Assessore competente.

d) Il referente per la partecipazione al Tavolo delle Politiche Giovanili.

7.2 La Consulta può inoltre attribuire ruoli particolari a ogni membro in base alle necessità, o creare delle commissioni per seguire progetti specifici.

Art. 8 Funzionamento della consulta

8.1 La convocazione della seduta di insediamento della Consulta verrà effettuata dal Sindaco o dall'Assessore competente del Comune capofila entro giorni 30 (trenta) dalla data di proclamazione degli eletti.

8.2 Successivamente la Consulta è convocata dal Coordinatore:

a. almeno tre volte all'anno;

b. quando ne faccia richiesta un numero minimo di componenti pari a 1/3 del totale.

8.3 L'avviso di convocazione viene fatto pervenire ai componenti di norma all'indirizzo di posta elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno della stessa. Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza è prevista la convocazione telefonica.

8.4 Le sedute convocate in forma ufficiale, salvo avviso contrario, necessitano del raggiungimento del numero legale definito nella metà+1 dei componenti.

8.5 I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Nei casi di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Coordinatore o al Segretario.

8.6 I componenti della Consulta che non partecipino alle riunioni della stessa, senza giustificare la propria assenza, per 3 (tre) volte consecutive, sono dichiarati decaduti.

8.7 Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data adeguata pubblicità mediante l'albo comunale e il sito web del Comune.

8.8 Il pubblico che assiste alle riunioni ha diritto di parola, solo qualora autorizzato dal Coordinatore.

8.9 I lavori della Consulta sono presieduti e coordinati dal Coordinatore, assistito dal Segretario.

8.10 La Consulta decide a maggioranza dei componenti e in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

8.11 Gli atti approvati dalla Consulta (siano essi pareri richiesti dall'Amministrazione o proposte di progetti, di iniziative o di linee di indirizzo) vengono inoltrati all'Amministrazioni comunali tramite

i Sindaci o gli Assessori competenti. Gli atti emanati dalla Consulta saranno oggetto di confronto con le amministrazioni interessate.

8.12 Gli atti della Consulta sono resi pubblici all'Albo comunale e sul sito web del Comune per un periodo non inferiore ai 10 (dieci) giorni consecutivi.

8.13 Ogni comune, su richiesta della Consulta, si adopererà per mettere a disposizione un locale per favorire le riunioni o apposite piattaforme telematiche, qualora richiesto.

Art. 9 Ammissione di amministratori, funzionari comunali o consulenti esterni

9.1 Il Coordinatore della Consulta, sentito il parere della stessa, può invitare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e Funzionari comunali o consulenti esterni a partecipare alle riunioni ogniqualvolta venisse ritenuto opportuno in relazione ai temi da trattare. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Funzionari comunali non hanno diritto di voto

9.2 Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Funzionari comunali possono richiedere di incontrare la Consulta ogniqualvolta si ravvisi la necessità ovvero l'opportunità di un coinvolgimento della stessa.

Art. 10 Regolamento interno

10.1 La Consulta ha facoltà di dotarsi di un proprio regolamento interno.

Art. 11 Rinvio alle norme vigenti

11.1 Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente, per quanto applicabile.